



Adriano Zambon

(ricercatore a tempo determinato di tipo b nell'Università degli Studi di Siena,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Le norme come significati che sono enunciati: tre problemi *

*Norms as meanings that are sentences: three problems **

ABSTRACT: The aim of this paper is to show three problems that might arise from the idea that norms, intended as meanings of provisions, are not ontologically distinct from provisions. The first problem regards the definition of synonymous provisions as provisions (i.e., sentences found in sources of law) that express the same norm. The second problem regards the notion of interpretation intended as the activity that makes it possible for one to transition from one provision to one norm. The third and last problem regards the idea of vagueness of norms, if vagueness is characterized as involving sense and reference of certain linguistic expressions.

ABSTRACT: Lo scopo di questo scritto è mostrare tre problemi che potrebbero derivare dall'idea che le norme, intese come significati delle disposizioni, non siano ontologicamente distinte dalle disposizioni. Il primo problema riguarda la definizione delle disposizioni sinonimiche come disposizioni (ossia enunciati che si trovano nelle fonti del diritto) che esprimono la stessa norma. Il secondo problema riguarda la nozione di interpretazione intesa come l'attività che rende possibile passare da una sola disposizione a una sola norma. Il terzo e ultimo problema riguarda l'idea di vaghezza delle norme, se la vaghezza è caratterizzata come concernente il senso e il riferimento di certe espressioni linguistiche.

PAROLE-CHIAVE: Norms, Provisions, Synonymous provisions, Interpretation, Vagueness. Norme. Disposizioni, Disposizioni sinonimiche, Interpretazione, Vaghezza.

SOMMARIO: 1. Le norme intese come significati che sono enunciati - 2. La possibile coincidenza fra norma e disposizione - 3. Il caso delle disposizioni sinonimiche - 4. Un problema analogo - 5. Un problema relativo alla nozione di vaghezza delle norme - 6. Conclusione.

* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

© The Author(s)

Submitted: 12.01.2026 – Approved: 27.01.2026 – Published: 02.02.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/30783>



1 - Le norme intese come significati che sono enunciati

Nel presente contributo intendo mettere in luce tre distinti problemi. Il primo problema di cui voglio parlare concerne l'idea che le disposizioni sinonimiche siano definibili come disposizioni che hanno lo stesso significato o, in altri termini, come disposizioni che esprimono la stessa norma. Questo problema è legato a una conseguenza che può sorgere dall'adozione congiunta di alcune nozioni piuttosto diffuse nella teoria generale del diritto italiana contemporanea.

Le nozioni che, se adottate congiuntamente, possono determinare il problema a cui mi sono appena riferito sono le seguenti:

- la nozione di enunciato inteso come “una espressione in lingua che si presenta in forma grammaticalmente compiuta”¹, o “un insieme di parole di forma grammaticalmente compiuta”², o “frammento di linguaggio ben formato da un punto di vista grammaticale”³, o ancora “una sequenza di parole dotata di forma sintattica e di senso compiuti”⁴;
- la nozione di disposizione intesa come “enunciato presente nelle fonti del diritto”⁵;
- la nozione di norma intesa come significato di una disposizione, al quale si perviene tramite l'attività interpretativa⁶.

¹ G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 106.

² F. POGGI, *Concetti teorici fondamentali. Lezioni di teoria generale del diritto*, Edizioni ETS, Pisa, 2013, p. 13.

³ G. PINO, *Interpretazione giuridica. Due o tre cose che so di lei*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 2024 (XXIV), II, p. 117.

⁴ R. GUASTINI, *La sintassi del diritto*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 26.

⁵ G. PINO, *Interpretazione giuridica*, cit., p. 117. La conseguenza che voglio mettere in evidenza si può presentare anche nel caso in cui si intenda la disposizione come “ogni enunciato normativo contenuto in una fonte del diritto” (R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 63): ciò che conta perché la conseguenza in questione possa presentarsi è che la disposizione sia intesa come un enunciato presente in una fonte del diritto; che si tratti di un enunciato normativo oppure no non è rilevante.

⁶ Nell'illustrare in questo modo la nozione di norma non assumo che l'attività interpretativa sia un'attività conoscitiva né che sia un'attività di decisione né che sia un'attività conoscitiva in alcuni casi e un'attività di decisione in altri casi. In altre parole, non assumo nessuna specifica teoria dell'interpretazione: la conseguenza che voglio



Giorgio Pino riunisce i diversi punti appena passati in rassegna in modo molto chiaro:

«La disposizione, dunque, è un testo (un frammento di testo), e l'interpretazione giuridica è l'attività che consiste nell'attribuire a questo testo un significato. Il risultato di questa attività, il suo prodotto, è la "norma": il passaggio dalla disposizione alla norma (il passaggio dall'enunciato al suo significato) avviene tramite l'interpretazione. La norma, in sintesi, è il significato di una disposizione, individuato a seguito di interpretazione»⁷.

Si tenga presente che, in base a questo quadro, una disposizione è un enunciato che non necessariamente è stato o è o sarà oggetto di interpretazione: un enunciato è una disposizione se e solo se è un enunciato contenuto in una fonte del diritto. Sarebbe, in effetti, estremamente problematico dire che un enunciato è una disposizione se e solo se si tratta di un enunciato che è contenuto in una fonte del diritto *e che è stato o è o sarà oggetto di interpretazione*. Adottare questa posizione ci costringerebbe a negare la qualifica di disposizione a tutti quegli enunciati che, pur essendo contenuti in fonti del diritto, non sono stati o non sono o non saranno oggetto di interpretazione.

Bisogna precisare che la conseguenza a cui è legato il problema che voglio mettere in luce si presenta se, oltre ad adottare le nozioni che ho appena illustrato, si caratterizza la norma come un'entità ontologicamente non diversa dalla disposizione, come fa Riccardo Guastini:

«distinguendo l'enunciato (la disposizione) dal suo significato (la norma) *non* si vuol dire che le disposizioni e le norme siano entità diverse ed eterogenee (ad esempio, entità linguistiche le une ed entità astratte o mentali le altre). I significati non hanno una esistenza indipendente dagli enunciati interpretati e dagli atti di interpretazione (o, se si vuole, dagli enunciati interpretativi). Nella forma standard di un enunciato interpretativo "T significa S", sia "T" (testo), sia "S" (significato) rappresentano null'altro che nomi

mostrare prescinde dal fatto se si adotti la teoria formalistica, la teoria scettica o la teoria mista dell'interpretazione (sulle diverse teorie dell'interpretazione, si veda, *ex multis*, E. DICIOTTI, A. SARDO, V. VELUZZI, *L'interpretazione giuridica. Teoria e tecnica*, Carocci, Roma, 2025, cap. 5).

⁷ G. PINO, *L'interpretazione nel diritto. Come un trattato*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 28.



di enunciati. In altre parole, la norma non è cosa ontologicamente diversa dalla disposizione»⁸.

Questa prospettiva relativa allo statuto ontologico delle norme viene illustrata da Guastini anche in un altro passo, nel quale l'idea che le norme siano enunciati viene congiunta all'idea che la forma degli enunciati interpretativi sia "T ha il significato S" (invece che "T significa S"):

«Nella formula standard di un discorso interpretativo, "L'enunciato E esprime il significato S", tanto E quanto S sono enunciati. Diciamo "disposizione" l'enunciato a sinistra della formula, che è oggetto di interpretazione; mentre diciamo "norma" l'enunciato S a destra della formula, che è risultato dell'interpretazione: ma entrambi (tanto E quanto S) sono enunciati, non altro. È pur vero che non si usa chiamare "disposizioni" gli enunciati interpretanti formulati dai giudici (o da altri interpreti diversi dallo stesso legislatore), ma questo non cambia, per così dire, la loro natura linguistica di enunciati. Insomma, l'interpretazione di un enunciato si esprime mediante un altro enunciato, né si vede come potrebbe esprimersi diversamente: al linguaggio non si sfugge. Le norme sono entità linguistiche al pari delle disposizioni: potremmo dire che le norme sono "disposizioni interpretate", distinte in quanto tali dalle "disposizioni interpretande", ma pur sempre enunciati in lingua»⁹.

La tesi di Guastini relativa allo statuto ontologico delle norme, insomma, è quella che porta alla definizione del termine 'norma' espressa dalle seguenti parole:

"chiamo 'norma' ogni enunciato che costituisca il senso o significato ascritto (da qualcuno) ad una disposizione (o ad un frammento di disposizione, o ad una combinazione di disposizioni, o ad una combinazione di frammenti di disposizioni)"¹⁰.

⁸ R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 65.

⁹ R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 86, nota 17.

¹⁰ R. GUASTINI, *Dalle fonti alle norme*, Giappichelli, Torino, 1990, p. 17. Si noti che la nozione di norma derivante da questa definizione è diversa dalla nozione di norma che, in base a quanto scrive Eugenio Bulygin, viene impiegata, da Bulygin stesso e da Carlos E. Alchourrón, nel testo *Normative Systems*: "in *Normative Systems* le norme sono [...] enunciati significanti, cioè enunciati interpretati, e perciò dotati di un significato definito e costante" (E. BULYGIN, *Norme, validità, sistemi normativi*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 120). In base alla definizione di Bulygin la norma è un enunciato che non è un significato (ma che è dotato di significato), mentre in base alla definizione di Guastini la norma è un enunciato che è un significato. La nozione di norma impiegata da Guastini



L'impiego di questa definizione è compatibile con l'adozione di una qualsiasi delle due tesi relative alla forma degli enunciati interpretativi che sono state illustrate in precedenza: la tesi che la forma degli enunciati interpretativi sia "T significa S" e la tesi che la forma degli enunciati interpretativi sia "T ha il significato S".

Prima di passare alla conseguenza che desidero evidenziare, è bene fare due precisazioni, che servono a garantire una migliore comprensione delle due posizioni, in conflitto, relative alla natura delle norme, una delle quali è la posizione di Guastini.

In primo luogo, l'idea che le norme siano ontologicamente diverse dalle disposizioni non coincide con la cosiddetta concezione hyletica delle norme, descritta da Alchourrón e Bulygin¹¹. Secondo l'accurata

è diversa anche da quella ricavabile da **G.B. RATTI**, *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 248: "Benché la norma sia da concepirsi come qualcosa di diverso e/o di ulteriore rispetto al mero enunciato che la esprime, da un punto di vista empirico essa si presenta, necessariamente, come un segmento di discorso espressamente formulato". Infatti, se una norma deve essere concepita come qualcosa di diverso e/o di ulteriore rispetto all'enunciato che la esprime, essa non può considerarsi equivalente né alla disposizione che la esprime né all'enunciato che, in un enunciato che ha la forma "T significa S" o in un enunciato che ha la forma "T ha il significato S" (dove "T" è il nome della disposizione che esprime la norma in questione), è indicato da "S" (poiché anche questo enunciato è un enunciato che esprime la norma in questione). L'idea che una norma debba essere distinta dall'enunciato che la esprime è peraltro adottata anche da **R. GUASTINI**, *Dos concepciones de las normas*, in *Revus* [Online], 35, 2018 (<https://journals.openedition.org/revus/3810>, consultato il 3 gennaio 2026): «Una norma es [...] una entidad "similar a una proposición", pero no en el sentido de que tiene una existencia a-temporal, sino sólo en el sentido de que, al igual que una proposición, no debe ser confundida con el enunciado que la expresa». D'altronde, non si vede come non si possa distinguere la norma dall'enunciato che la esprime: se si dice che un enunciato esprime una norma, si presuppone che le due cose non coincidano. Sicché non è chiaro perché, sulla base dell'idea che una norma possa essere espressa solo tramite un enunciato, si dovrebbe sostenere che una norma non sia ontologicamente distinta da una disposizione, come fa **R. GUASTINI**, *Produzione di norme giuridiche a mezzo di norme. Un contributo all'analisi del ragionamento giuridico*, in *Etica e diritto. Le vie della giustificazione razionale*, a cura di L. GIANFORMAGGIO, E. LECALDANO, Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 180: "una norma (prodotto d'interpretazione) non è cosa ontologicamente diversa da un enunciato prescrittivo (oggetto d'interpretazione). Una norma, infatti, non può che essere espressa in parole, ossia per mezzo di un enunciato".

¹¹ Si veda in particolare **C.E. ALCHOURRÓN, E. BULYGIN**, *The Expressive Conception of Norms*, in *New Studies in Deontic Logic: Norms, Actions, and the Foundations of Ethics*, a cura di R. HILPINEN, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1981, p. 95 ss.



ricostruzione presentata da Nicola Muffato, questa concezione delle norme è caratterizzabile nel modo seguente:

«In base a CH [concezione hyletica], le norme sono (1) *entità* (2) *simili a proposizioni*, cioè (3) *significati di certe espressioni linguistiche*. Così come le proposizioni sono il senso di certi enunciati descrittivi, le norme sono (4) il *senso* di enunciati prescrittivi, sono (5) *significati/sensi prescrittivi* che (6) *rientrano nel contenuto concettuale* dell'espressione. Tuttavia, le norme (e le proposizioni) sono anche (7) *indipendenti dal linguaggio*: possono essere espresse mediante enunciati, ma la loro esistenza è indipendente da qualsiasi espressione linguistica (esistono infatti norme ancora non formulate in alcun enunciato e che forse non saranno mai formulate). Ancora: le norme sono entità (8) *astratte* e (9) *puramente concettuali*.

Le norme, peraltro, (10) *non sono indipendenti dalle proposizioni*: sono (11) il *risultato* di un'operazione sulle proposizioni. Ciò si coglie quando occorre simbolizzare nel linguaggio della logica la componente di senso prescrittiva di un enunciato del linguaggio naturale; in tal caso, infatti, (12) si userà un operatore logico "quasi-proposizionale" (per es., l'operatore deontico O) il cui comportamento è analogo a quello delle modalità aletiche e che ha come argomento una proposizione (p)»¹².

Evidentemente, chi afferma che le norme sono ontologicamente diverse dalle disposizioni *può* aderire alla concezione hyletica delle norme: non è necessario che lo faccia. Infatti, chi affermasse che le norme sono entità mentali respingerebbe non soltanto l'idea che le norme siano enunciati, ma anche la concezione hyletica delle norme, dato che sicuramente rigetterebbe il punto (8) dell'elenco formulato da Muffato¹³.

In secondo luogo, l'idea che le norme non siano ontologicamente diverse dalle disposizioni va tenuta distinta dall'opinione secondo cui il significato di un enunciato non sarebbe altro che un secondo enunciato,

¹² N. MUFFATO, *Hyletica o espressiva? Sull'ontologia delle norme di Eugenio Bulygin (e Carlos E. Alchourrón)*, in *Eugenio Bulygin en la Teoría del Derecho contemporánea*, vol. I, a cura di J.J. MORESO, P.E. NAVARRO, J.L. RODRÍGUEZ, J.F. BELTRÁN, Marcial Pons, Madrid, 2022, pp. 205 s.

¹³ L'idea che le norme intese come significati siano entità mentali è stata sostenuta espressamente da G. PINO, *Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica*, Edizioni ETS, Pisa, 2016, p. 38: «la norma è un contenuto di significato (il contenuto di significato di uno o più enunciati del discorso delle fonti), e dunque un oggetto "mentale" che, di per sé, non ha necessariamente una formulazione linguistica, al pari di un ricordo, di un'idea, ecc.».



sinonimo del precedente”¹⁴: affermare che le norme, ossia i significati, sono enunciati non significa necessariamente affermare che l’enunciato con cui coincide una norma è sinonimo (ossia esprime lo stesso significato) dell’enunciato che consiste nella disposizione il cui significato è quella norma. Sull’opinione appena riportata tornerò però nel quarto paragrafo.

2 - La possibile coincidenza fra norma e disposizione

La conseguenza che voglio evidenziare può essere osservata se si considerano le disposizioni con cui il legislatore realizza la cosiddetta interpretazione autentica. Consideriamo, come esempio, il secondo comma dell’articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 425:

“L’articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l’erogazione del compenso annuale di incentivazione”.

Questo enunciato, in base al quadro delineato in precedenza, può dirsi equivalente all’enunciato “T1 significa: S1” o “T1 esprime il significato: S1”, dove “T1” sta per l’enunciato di cui all’articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e “S1” sta per il seguente enunciato: “le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l’erogazione del compenso annuale di incentivazione”. Sempre in base al quadro delineato in precedenza, S1 è una norma (perché è un significato attribuito alla disposizione T1), la quale coincide con l’enunciato appena riportato. S1 è anche un enunciato contenuto in una fonte del diritto, poiché è un insieme di parole di forma grammaticalmente compiuta contenuto nel secondo comma dell’articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 425. Ciò vuol dire

¹⁴ P. COMANDUCCI, *Assaggi di metaetica*, Giappichelli, Torino, 1992, p. 38.



che S1 è una disposizione. Di conseguenza, S1 è sia una norma sia una disposizione¹⁵.

Il punto dell'esempio è dunque che, in base al quadro delineato nel precedente paragrafo, non è esclusa la coincidenza fra una norma e una disposizione. Ciò è implicito nel modo di concepire le norme esplicitato da Guastini nei passi citati nel precedente paragrafo. Alla luce di quei passi, infatti, si può affermare che gli enunciati interpretativi hanno la forma "E significa S" o "E esprime il significato S", dove la lettera "E" sta per un enunciato e pure la lettera "S", che indica il significato dell'enunciato E, sta per un enunciato. S, perciò, è sia un enunciato sia un significato. Ne segue che, se l'enunciato E e l'enunciato S sono disposizioni (cioè enunciati contenuti in fonti del diritto), allora S è sia una disposizione sia una norma.

3 - Il caso delle disposizioni sinonimiche

La possibile coincidenza fra norma e disposizione, messa in luce nel precedente paragrafo, emerge anche in un altro caso, ossia quello delle cosiddette disposizioni sinonimiche o sinonime, che sono normalmente definite come disposizioni che hanno o esprimono una stessa norma, ossia uno stesso significato. Questa definizione è ravvisabile nella classificazione, proposta da Guastini, in base alla quale si può affermare che esistono due tipi di sinonimia fra disposizioni:

- si possono avere "due disposizioni [che] siano perfettamente sinonimiche, abbiano cioè il medesimo significato"¹⁶;
- due disposizioni possono essere parzialmente sinonimiche, nel senso che "ciascuna di esse esprime una pluralità di norme, tale che una o più norme espresse dalla prima disposizione siano anche espresse (in modo ridondante) dalla seconda"¹⁷.

¹⁵ Si noti che, dicendo questo, non si sta dicendo che S1 è una disposizione interpretata, ossia T1 interpretata, ma una disposizione *non* interpretata, poiché sarebbe qualificata come una disposizione anche se non si prendesse affatto in considerazione T1. Questa precisazione vale anche per gli altri casi di coincidenza fra disposizione e norma che prenderò in considerazione nel resto del presente articolo.

¹⁶ R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 67.

¹⁷ R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 68. Come si comprende facilmente considerando il passo appena citato, quanto dirò riguarda anche la ridondanza nel diritto, se la si definisce come sinonimia totale o parziale fra disposizioni e se si definisce



Consideriamo l'articolo 4, comma primo, delle disposizioni preliminari al Codice civile: "I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi". Secondo Guastini, si può ritenere che questa disposizione esprima una norma che è espressa anche dal primo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale recita: "Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria". La norma di cui parla Guastini è la norma "secondo cui i regolamenti dell'esecutivo sono gerarchicamente subordinati alla legge (la conformità alla legge è condizione di validità dei regolamenti)"¹⁸.

Se quanto detto fino a questo punto è vero, allora un interprete può benissimo dire: "Il primo comma dell'articolo 77 della Costituzione significa (tra le altre cose): i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi". Ossia: "T2 significa (tra le altre cose): S2", dove "T2" è il nome dell'enunciato di cui al primo comma dell'articolo 77 della Costituzione e "S2" è il nome dell'enunciato seguente: "i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi". Quest'ultimo enunciato, che costituisce una norma (poiché è il significato attribuito dall'interprete a T2), è un insieme di parole di forma grammaticalmente compiuta contenuto in una fonte del diritto, poiché è l'enunciato di cui all'articolo 4, comma primo, delle disposizioni preliminari al Codice civile. Perciò, S2 è sia una norma sia una disposizione.

Questo comporta un problema per la definizione di disposizioni sinonimiche vista in precedenza. Se infatti diciamo che le due disposizioni prese in considerazione nell'esempio sono disposizioni sinonimiche perché hanno o esprimono una stessa norma, allora dovremo distinguere fra: la disposizione T2; la disposizione S2; la norma N1, espressa sia da T2 sia da S2. Tuttavia, se diciamo che T2 esprime la norma S2, dovremo dire che N1, ossia la norma espressa disgiuntamente da T2 e da S2, è una norma ulteriore e diversa rispetto alla norma S2. Tuttavia, la ragione per cui possiamo riconoscere la sinonimia fra la disposizione T2 e la disposizione S2 è che S2 è, oltre che una disposizione, una norma espressa da T2. Non abbiamo cioè bisogno di individuare

la sinonimia totale o parziale fra disposizioni nei termini impiegati da Guastini. Sulla ridondanza così intesa, si veda **E. DICIOTTI, A. SARDO, V. VELUZZI**, *L'interpretazione giuridica*, cit., pp. 264, 279 ss. Sulle ridondanze nel diritto in generale, si veda invece **S. ZORZETTO**, *Repetita iuvant? Sulle ridondanze nel diritto*, Giuffrè, Milano, 2016.

¹⁸ **R. GUASTINI**, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 68.



un'altra norma, ossia N1, che sia espressa disgiuntamente da T2 e da S2, per dire che la disposizione T2 e la disposizione S2 sono disposizioni sinonimiche. Di conseguenza, non può considerarsi corretto definire due disposizioni sinonimiche come due disposizioni che hanno o esprimono una stessa norma.

Un modo per mantenere la possibilità di usare questa definizione consiste, ovviamente, nell'accettare l'idea che le norme siano ontologicamente diverse dalle disposizioni. Se poi non si vuole rinunciare alla possibilità di usare il termine 'norma' per indicare enunciati, si dovrà comunque ammettere, accanto a questo uso del termine, un altro uso, in virtù del quale la norma è il significato inteso come qualcosa di non coincidente con un enunciato. Ovviamente, si dovrà ricorrere soltanto a questo secondo uso del termine 'norma' nella definizione delle disposizioni sinonimiche vista all'inizio del presente paragrafo.

4 - Un problema analogo

Un problema analogo a quello appena esaminato deriva dalla congiunzione delle tre tesi seguenti:

- gli enunciati interpretativi hanno la forma "L'enunciato E esprime il significato dell'enunciato S";
- il termine "significato" è dotato di un riferimento;
- le norme sono sia significati sia enunciati.

In altri termini, il caso che sto considerando è quello in cui si dice che:

- "la norma [...] è un enunciato (formulato dall'interprete) che esprime il significato di un altro enunciato (formulato dal legislatore)"¹⁹;
- il termine "significato" è dotato di un riferimento;

¹⁹ G. PINO, *L'interpretazione nel diritto*, cit., p. 28, nota 8. Pino esprime questa idea per criticarla: «Apparentemente, chi sostiene questa tesi teorica cerca così di mantenere il discorso su un piano "empirico", in base all'assunto che gli enunciati sarebbero dotati appunto di una dimensione empirica che invece è assente – o quantomeno difficilmente identificabile – nei significati. Purtroppo, però, è del tutto implausibile considerare gli enunciati come entità empiriche: a differenza di una *enunciazione*, che certamente ha una dimensione empirica, un *enunciato* è una entità astratta» (G. PINO, *L'interpretazione nel diritto*, cit., p. 28, nota 8).



- la norma è un significato.

In questo insieme di tesi è inclusa una tesi che non ho considerato nel primo paragrafo, ossia la tesi che gli enunciati interpretativi abbiano la forma “L’enunciato E esprime il significato dell’enunciato S”. Questa tesi può essere appunto espressa dicendo che la norma (S) è un enunciato, formulato dall’interprete, che *esprime il significato di un altro enunciato* (E), formulato dal legislatore. Come si ricorderà, le idee relative alla forma degli enunciati interpretativi considerate nel primo paragrafo sono diverse: sono l’idea che la forma di tali enunciati sia “E significa S” e l’idea che la forma di tali enunciati sia “E esprime il significato S”.

L’insieme di tesi appena considerato, inoltre, ammonta all’opinione, riportata alla fine del primo paragrafo, secondo cui il significato di una disposizione è un enunciato sinonimo della disposizione. Infatti, dato che un enunciato sinonimo di una disposizione equivale a un enunciato che ha lo stesso significato di quella disposizione, si può dire che la forma degli enunciati interpretativi indicata dalla prima delle tre tesi sopra riportate (ossia la forma “L’enunciato E esprime il significato dell’enunciato S”) equivale alla forma “L’enunciato E è sinonimo dell’enunciato S”.

In base alla congiunzione delle tre tesi, sia una norma sia l’enunciato da cui essa è ricavata esprimono un (medesimo) significato, il quale non può però essere considerato equivalente a quella norma, dato che quest’ultima è (anche) un enunciato che esprime quel significato. In altre parole, se, accettate le tre tesi di partenza, riteniamo che la forma degli enunciati interpretativi nel diritto sia “La disposizione D esprime il significato dell’enunciato S” e consideriamo S come la norma, allora dovremo dire che, oltre alla disposizione D e a S – che è sia un significato sia un enunciato –, c’è un significato, ossia quello espresso disgiuntamente da D e da S. Ci ritroveremo quindi con due norme, ossia la norma S e un’altra norma, che costituisce il riferimento del termine “significato” per come quest’ultimo termine è usato nell’enunciato “La disposizione D esprime il significato dell’enunciato S”. Il problema è che, se riteniamo che l’interpretazione sia un’attività con cui si può passare da una disposizione a *una sola* norma, non abbiamo bisogno di affermare l’esistenza di una norma ulteriore e diversa rispetto alla norma S per dire di trovarci di fronte a un’attività interpretativa. Eppure questo è proprio



quello che dovremmo affermare se accettassimo le tre tesi riportate in precedenza²⁰.

Naturalmente, per evitare questo problema senza rinunciare all'idea che gli enunciati interpretativi abbiano la forma "L'enunciato E esprime il significato dell'enunciato S", si potrebbe abbracciare la tesi che le norme siano ontologicamente distinte dagli enunciati.

5 - Un problema relativo alla nozione di vaghezza delle norme

Come scrive Claudio Luzzati,

«[l]a vaghezza non è un'imprecisione genericamente intesa, ma è un'imprecisione *di significato*. Il concetto di vaghezza è dunque un concetto *relativo* alle accezioni del termine "significato" [...] di volta in volta assunte come rilevanti»²¹.

Non deve dunque stupire che uno dei modi di caratterizzare la nozione di vaghezza delle norme, nella teoria generale del diritto italiana contemporanea, si fondi su

"una teoria del significato, che viene generalmente definita teoria classica o *standard*: ad ogni espressione (termini, predicati, enunciati) vengono associati due distinti livelli di interpretazione, un livello estensionale e un livello intensionale (che può essere variamente interpretato)"²².

Secondo Guastini, per esempio, ogni norma è vaga a causa della "ineludibile vaghezza dei predicati in ogni linguaggio naturale"²³ ed è proprio per trattare della vaghezza dei predicati che ci si può appellare al livello intensionale e al livello estensionale associati ai predicati stessi. Questi due livelli sono caratterizzabili nel modo seguente:

²⁰ Questo problema è perciò diverso da quello evidenziato da Paolo Comanducci in merito all'opinione che il significato di un enunciato non sia altro che un altro enunciato sinonimo del primo: «Poiché 'sinonimo' vuol dire 'avente lo stesso significato', tale opinione non ci direbbe in realtà nulla circa la "natura" del significato, né potrebbe essere configurata altrimenti che come una definizione circolare» (P. COMANDUCCI, *Assaggi di metaetica*, cit., p. 38).

²¹ C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 7.

²² P. VALORE, *L'inventario del mondo. Guida allo studio dell'ontologia*, UTET, Torino, 2008, p. 66.

²³ R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 53.



«Generalmente parlando, il significato dei predicati può essere analizzato in due componenti: il senso [...] e il riferimento [...]. Il senso (detto anche intensione) è l'insieme di attributi che un oggetto deve avere perché il predicato possa essergli applicato. Il riferimento (detto anche estensione) è la classe di oggetti che presentano tali attributi ed ai quali il predicato è pertanto applicabile. Così, ad esempio, il senso di "pianeta" è (grosso modo) corpo celeste opaco che ruota attorno ad una stella; il suo riferimento è a tutti i corpi celesti opachi che ruotino attorno ad una stella (Venere, Marte, Terra, etc., ma non Luna). Palesemente, il riferimento dipende dal senso; quanto meno il senso è preciso, tanto più largo è il riferimento, e viceversa»²⁴.

La vaghezza di un predicato può essere associata tanto al senso quanto al riferimento del predicato nei termini seguenti:

«tutti i predicati hanno un riferimento dubbio, o "aperto" (*open textured*), e in questo senso sono affetti da vaghezza estensionale. D'altra parte, la vaghezza estensionale dipende dalla incertezza circa gli attributi che un oggetto deve possedere per appartenere alla classe di cui trattasi, ossia dipende dalla vaghezza intensionale del predicato in questione»²⁵.

Alla luce di questo quadro, dire che una norma è vaga significa dire che esiste incertezza circa il senso, ossia un componente del significato, di un predicato, che si trova nella disposizione a partire dalla quale si arriva a quella norma. Un altro modo di dire che esiste questa incertezza (cioè un altro modo di dire che una norma è vaga) consiste nel dire che quel predicato ha un riferimento, ossia l'altro componente del suo significato, dubbio o aperto (poiché il fatto che un predicato abbia un riferimento dubbio o aperto dipende da quella incertezza)²⁶.

Perciò, in base a questa concezione della vaghezza delle norme, la possibilità di dire che le norme sono vaghe dipende necessariamente dall'idea che il significato dei predicati contenuti nelle disposizioni sia formato da due componenti: senso e riferimento. Il terzo problema che voglio mostrare è che questa idea non è compatibile con l'idea che il significato di una disposizione consista in un enunciato, poiché né il

²⁴ R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 53.

²⁵ R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 54.

²⁶ La stessa concezione della vaghezza delle norme si trova in R. GUASTINI, *Filosofia del diritto positivo. Lezioni*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 320 ss.



senso né il riferimento sono espressioni linguistiche: il primo è un insieme di attributi, mentre il secondo è una classe di casi. Se una disposizione contiene uno o più predicati e il loro significato è costituito da senso e riferimento, allora il significato di quella disposizione, la quale non sarebbe l'enunciato che è se non contenesse quei predicati, non può essere un enunciato.

Bisogna aggiungere che accettare l'idea che il significato di un predicato sia composto da senso e riferimento non implica accettare l'idea che il significato di un predicato sia un'entità mentale: il senso di un predicato, se è inteso come insieme di attributi che un oggetto deve possedere perché quel predicato possa essergli applicato, non è un'entità mentale, né lo è il riferimento, se è inteso come la classe di oggetti a cui quel predicato può essere applicato. Tuttavia, la funzione svolta, in questa prospettiva relativa alla nozione di significato, dal senso di un predicato, può essere attribuita a una rappresentazione mentale: come scrive Hilary Putnam, esiste un'immagine in base alla quale "vi è qualcosa nella mente che seleziona gli oggetti di cui stiamo parlando. Quando questo qualcosa [...] è associato a un segno, diventa il significato del segno"²⁷. Secondo Putnam, questa immagine è costituita dalle tre assunzioni seguenti:

- «1 Ogni parola usata dal parlante è associata nella sua mente a una certa rappresentazione mentale.
- 2 Due parole "hanno lo stesso significato" (sono due sinonimi) proprio nel caso in cui sono associate dai parlanti che le usano alla *stessa* rappresentazione mentale.
- 3 La rappresentazione mentale determina ciò a cui la parola si riferisce, nel caso esista un riferimento»²⁸.

In base alla prospettiva appena delineata, il significato è dunque un'entità mentale, più precisamente una rappresentazione mentale. Non intendo affatto difendere questa prospettiva, ma semplicemente sottolineare che la distinzione fra il riferimento di un predicato e ciò da cui il riferimento di quel predicato dipende non esclude la possibilità di adottare l'idea che i significati siano entità mentali. Se, dopo aver adottato questa idea, la vaghezza viene caratterizzata tramite il

²⁷ H. PUTNAM, *Rappresentazione e realtà*, Garzanti, Milano, 1993, traduzione italiana di N. GUICCIARDINI, p. 40.

²⁸ H. PUTNAM, *Rappresentazione e realtà*, cit., pp. 40 s. Si tenga presente che Putnam critica questa immagine del significato.



riferimento alla mancanza di precisione delle rappresentazioni mentali che determinano ciò a cui i predicati si riferiscono, allora si può parlare di vaghezza delle norme e, allo stesso tempo, concepire i significati come entità mentali²⁹.

Esiste ovviamente anche la possibilità di concepire il significato come composto da senso e riferimento non solo quando ci si riferisce ai predicati, ma anche a interi enunciati: questo consente di dire che la norma, intesa come significato, consiste in senso e riferimento (della disposizione)³⁰. Scegliere questa strada, però, significa rigettare l'idea che le norme, intese come significati, siano enunciati, poiché, come si è detto, né senso né riferimento equivalgono a enunciati.

Il punto, dunque, è che non si può mantenere l'idea che le norme intese come significati siano enunciati, se si caratterizza la nozione di vaghezza delle norme ricorrendo alla nozione di significato inteso come consistente o nell'unione di senso, concepito come insieme di attributi, e riferimento o in qualcosa "nella mente" che determina il riferimento³¹.

6 - Conclusione

In questo articolo ho descritto tre diversi problemi, tutti variamente connessi all'idea che la norma, intesa come il significato della disposizione, non sia ontologicamente distinta dalla disposizione, intesa come enunciato contenuto in una fonte del diritto (idea che consiste nella concezione della norma come significato che è un enunciato).

Il primo problema è che le disposizioni sinonimiche non possono essere definite come disposizioni che esprimono la stessa norma, se alla concezione della norma come significato che è un enunciato si congiunge

²⁹ Per un confronto fra l'immagine del significato appena illustrata e la teoria classica del significato con particolare riferimento ai concetti giuridici, si veda **A. ZAMBON**, *Il concetto di proprietà. Fra teoria "classica" e approccio cognitivo*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, p. 1 ss.

³⁰ Si tratta di una prospettiva rinvenibile in **R. GUASTINI**, *Filosofia del diritto positivo*, cit., p. 360: «"Interpretare", strettamente inteso, vuol dire ascrivere significato – senso e riferimento – a un testo giuridico». Cfr. **R. GUASTINI**, *Interpretare e argomentare*, cit., p. 6: «Quando si parla di interpretare un testo, o un discorso, "interpretare" significa attribuire significato – senso (*Sinn*) e riferimento (*Bedeutung*) – ad un qualche frammento di linguaggio (vocaboli, sintagmi, enunciati)».

³¹ Ovviamente, la stessa conclusione vale se il significato viene inteso come il solo senso o come il solo riferimento, invece che come senso e riferimento.



l'idea che gli enunciati interpretativi abbiano la forma "T significa S" o "T esprime il significato S", dove "T" e "S" stanno, rispettivamente, per la disposizione e l'enunciato identificato con la norma.

Il secondo problema si ha se alla concezione della norma come significato che è un enunciato si congiunge la tesi che la forma degli enunciati interpretativi nel diritto sia "La disposizione D esprime il significato dell'enunciato S", dove "S" sta per l'enunciato identificato con la norma e una norma viene considerata il riferimento del termine "significato": in ragione di questa tesi, è necessario affermare l'esistenza di una norma ulteriore e diversa rispetto alla norma indicata da "S" per poter dire di trovarsi di fronte a un'attività interpretativa; ma questo non è necessario, in ragione della concezione della norma come significato che è un enunciato, a meno che non si sia disposti a rinunciare all'idea che l'interpretazione sia un'attività con cui si può passare da una disposizione a una sola norma.

Il terzo problema è che la concezione della norma come significato che è un enunciato è incompatibile con l'impiego, fatto per trattare della vaghezza delle norme, della nozione di significato concepito come composto da senso (inteso come insieme di attributi) e riferimento (inteso come classe di casi).

La risoluzione di questi tre problemi può passare per l'adozione dell'idea che la norma intesa come significato della disposizione non sia un enunciato.



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)